

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (BUR n. 127/2016) (Bilancio)

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

**CAPO I - Riordino delle funzioni non fondamentali delle province
e della Città metropolitana di Venezia**

Art. 1 - Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia.

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, individuate nell'[Allegato A](#) della presente legge.

2. Sono confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione delle funzioni individuate nell'Allegato A della presente legge.

3. Nelle more del trasferimento delle funzioni in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" in conformità a quanto previsto dagli articoli [11](#) e [15](#) dello Statuto del Veneto, oltre alle funzioni di cui al comma 2, sono confermate in capo alla Provincia di Belluno le funzioni non fondamentali già conferite ai sensi della normativa regionale vigente nelle materie di cui all'[articolo 13](#) della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, ad esclusione della caccia e pesca.

4. Sono confermate in capo alla Provincia di Rovigo le funzioni relative ai diritti esclusivi di pesca.

5. Il conferimento delle funzioni avviene secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite: sono comunque confermate in capo alle Province le funzioni non fondamentali in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile.

6. L'esercizio delle funzioni conferite ai comuni avviene anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

7. Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni dei comuni, la Giunta regionale valorizza la funzione delle province e della Città metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", finalizzata alla assistenza tecnico amministrativa per l'esercizio, in forma associata di provvedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse della Unione europea o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni.

8. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro, per l'anno 2017 continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nell'[articolo 5](#) della legge regionale 29 ottobre 2015, n.19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali".

Art. 2 - Disposizioni transitorie.

1. La Regione, con uno o più disegni di legge, adegua la propria normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti con la presente legge.

2. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e dell'Osservatorio regionale, definisce con proprio provvedimento gli indirizzi e le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

3. Ferma restando la titolarità delle funzioni in materia di turismo in capo alla Regione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la Giunta regionale, d'intesa con le province e la Città metropolitana di Venezia, anche disgiuntamente, definisce le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni di statistica e di classificazione delle strutture ricettive e il relativo accertamento delle violazioni, l'applicazione e l'introito delle sanzioni amministrative, salvo i casi riservati ai comuni.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì le risorse strumentali da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla stessa ai sensi della presente legge.

5. Le province e la Città metropolitana di Venezia, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 3, continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione ai sensi della presente legge, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e il provvedimento di cui ai commi 1 e 2.

6. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19.

Art. 3 - Funzioni urbanistiche della Città metropolitana di Venezia.

1. La Giunta regionale, fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'[articolo 48](#), comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

2. Gli strumenti urbanistici comunali, giacenti presso la Città metropolitana di Venezia, per i quali non si è concluso l'iter di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla medesima data sono trasmessi alla Giunta regionale.

3. La Regione e la Città metropolitana di Venezia possono concludere un protocollo d'intesa per organizzare l'attività istruttoria degli strumenti urbanistici comunali di cui al comma 2.

4. A seguito dell'approvazione del piano strategico e del piano territoriale generale di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'ultimo dei due piani, disciplina

le modalità di trasferimento delle funzioni in materia urbanistica alla Città metropolitana di Venezia.

5. Nel caso previsto dal comma 2, in via transitoria il termine per l'approvazione dei piani di assetto del territorio e loro varianti di cui all'[articolo 14](#), comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, si interrompe e comincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento del piano da parte della Giunta regionale.

Art. 4 - Clausola valutativa.

1. Trascorsi due anni dalla attuazione della disciplina del riordino delle funzioni amministrative non fondamentali di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, d'intesa con le autonomie locali, procede alla valutazione dei risultati di efficacia, di efficienza, di semplificazione amministrativa nella gestione delle funzioni attribuite e degli standard qualitativi nell'erogazione dei servizi, in attuazione della presente legge e, anche sulla base delle risultanze della valutazione, alle eventuali, conseguenti iniziative di nuovo riordino.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, quantificati in euro 17.308.088,85 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO II - Servizio regionale di vigilanza

Art. 6 - Servizio regionale di vigilanza.

1. È istituito il Servizio regionale di vigilanza.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" individua la struttura di cui al comma 1 e ne determina le relative competenze.

3. In particolare spettano al Servizio regionale di vigilanza le attività di controllo e di vigilanza:

a) correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all'[articolo 2](#), comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

b) relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all'attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" nonché della fauna ittica e della pesca nelle acque interne di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" ricadenti nelle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

c) relative alle competenze di cui all'[articolo 57](#) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “Legge generale per gli interventi nel settore primario”.

4. Il personale addetto alle attività di polizia provinciale correlate alle funzioni di cui al comma 3, lettere a) e b) già inserito, ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 7, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, nella dotazione organica delle province e della Città metropolitana di Venezia viene trasferito nella dotazione organica della Regione e assegnato al Servizio regionale di vigilanza.

5. Al personale di cui al comma 4 sono garantite tutte le indennità e il trattamento economico già maturati ed in godimento nell'Amministrazione di provenienza e sono conservate le qualifiche di cui sono titolari.

6. Al Servizio regionale di vigilanza è assegnato altresì il personale regionale appartenente al Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare di cui all'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “Legge generale per gli interventi nel settore primario”.

7. Al personale di cui al comma 4 sono attribuite le attività di controllo e vigilanza di cui al comma 3, lettere a) e b).

8. Il coordinamento della vigilanza venatoria volontaria, individuato dall'articolo 27, comma 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, spetta al responsabile del Servizio regionale di vigilanza.

9. Al personale di cui al comma 6, spettano le attività di controllo e vigilanza previste dall'[articolo 57](#) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

10. L'organizzazione della struttura di cui al comma 1 e le modalità di esercizio dell'attività di coordinamento sono disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 54](#) dello Statuto.

11. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui al comma 10.

12. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito di cui al comma 4, che deve garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni svolte presso l'amministrazione di appartenenza.

13. La Giunta regionale apporta, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, le necessarie modifiche organizzative derivanti dall'applicazione della presente legge.

14. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui ai commi 11, 12 e 13, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere esercitate dalle province.

15. Ogni riferimento contenuto in norme regionali alle funzioni di polizia provinciale poste in capo alle province e alla Città metropolitana di Venezia, correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione, si intende sostituito con quello di Servizio regionale di vigilanza di cui alla presente legge.

16. L'[articolo 37](#) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è abrogato.

17. L'[articolo 34](#) della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è abrogato.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, quantificati in euro 6.941.911,15 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO III - Disposizioni in materia di società partecipate

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 “Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l’Autostrada di Alemagna Spa”

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 “Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l’Autostrada di Alemagna Spa”.

1. Nel titolo e nella legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 le parole: *“Immobiliare Marco Polo srl,”* sono soppresse.

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”

Art. 8 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1. Al comma 2 dell’[articolo 3](#) della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 le parole: *“, ed acquisisce il parere della competente commissione consiliare”* sono soppresse.

Art. 9 - Abrogazione dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1. Il comma 1 dell’[articolo 6](#) della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è abrogato.

Art. 10 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1. Dopo il comma 1 dell’[articolo 7](#) della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è inserito il seguente:
omissis (1)

Art. 11 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1. Il comma 1 dell’[articolo 11](#) della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:
omissis (2)

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”

Art. 12 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A."

1. Il secondo periodo del comma primo dell'[articolo 1](#) della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente: *"Potranno essere soci della Veneto Sviluppo SpA, oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie."*

SEZIONE IV - Recesso dalla società consortile di capitali di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" e modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale".

Art. 13 - Recesso dalla società consortile di capitali di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete".

1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla società costituita ai sensi dell'[articolo 5](#), della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" e ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale".

1. Dopo il comma 3 dell'[articolo 2](#) della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 è aggiunto il seguente:
omissis (3)

SEZIONE V - Modifiche della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007"

Art. 15 - Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007".

1. Alla rubrica dell'[articolo 40](#) della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: *"per la gestione di reti autostradali"* sono sostituite dalle seguenti: *"per la realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria"*.

2. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è sostituito dal seguente:
omissis (4)

SEZIONE VI - Norme in materie di autovie

Art. 16 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 35 "Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie Venete Spa con sede in Trieste".

1. Dopo il comma 1 dell'[articolo 1](#) della legge regionale 29 aprile 1985, n. 35 è inserito il seguente:
omissis (5)

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.400.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 17 - Destinazione dell'indennizzo di subentro e di altri attivi relativi ad Autovie Venete S.p.A. per la partecipazione da parte della Regione del Veneto al capitale della nuova società a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali.

1. I proventi spettanti alla Regione del Veneto, derivanti dalla distribuzione dell'indennizzo di subentro connesso ad Autovie Venete S.p.A. e dovuto dalla nuova società di capitali a totale partecipazione pubblica costituita per la gestione di reti autostradali, oltre altri attivi spettanti alla Regione del Veneto, sono destinati alla partecipazione al capitale della stessa nuova società da parte della Regione del Veneto.

Art. 18 - Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali.

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire insieme ad altri soggetti pubblici una società di capitali a totale partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la gestione delle reti autostradali attualmente in concessione alla società per azioni Autovie Venete.

2. La Regione del Veneto partecipa direttamente o tramite propria società partecipata alla costituzione della società con un capitale iniziale pari ad euro 5.000.000,00.

3. La Giunta regionale può innalzare la partecipazione al capitale sociale di cui al comma 2 fino a un massimo di euro 50.000.000,00, previo parere della competente Commissione consiliare.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017-2019.

SEZIONE VII - Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.

Art. 19 - Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.

1. La Giunta regionale è autorizzata alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto nella società Finest S.p.A. costituita ai sensi dell'[articolo 1](#) della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe”” in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta tutti gli atti conseguenti e necessari entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 sono introitate al Titolo 05 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 100 “Alienazione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO IV - Disposizioni in materia di enti regionali

Art. 20 - Modifiche della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.

1. All’[articolo 12](#) della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
omissis (6)

CAPO V - Disposizioni in materia di fondazioni

Art. 21 - Razionalizzazione delle fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo.

1. Per rendere più omogenea ed efficace la politica regionale con particolare attenzione alla divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale ed artistico del territorio, nonché allo scopo di razionalizzare la compresenza di fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo, avuto riguardo agli enti partecipanti alla Fondazione Rovigo Cultura e alla Fondazione Ca’ Vendramin, delle quali la Regione è socio fondatore, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure ritenute più idonee per giungere alla costituzione di un unico soggetto di riferimento nel territorio.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 22 - Recesso dal Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale e abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe"".

1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dall'Associazione Informest (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale) con sede in Gorizia di cui all'[articolo 2](#) della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 è abrogato a decorrere dalla data di efficacia della dichiarazione di recesso ai sensi della normativa vigente.

Art. 23 - Recesso dalla "Fondazione slow food per la biodiversità - ONLUS".

1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla "Fondazione slow food per la biodiversità - ONLUS", con sede in Firenze.

2. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure previste dalla normativa vigente.

3. L'[articolo 27](#) della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" è abrogato.

Art. 24 - Partecipazione della Regione alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.

1. La Regione del Veneto partecipa, in qualità di aderente istituzionale, alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in seguito denominata Fondazione, istituzione culturale-scientifica permanente avente, in particolare, finalità di studio, ricerca e approfondimento scientifico in materia di pubblica amministrazione, di innovazione e sviluppo tecnologico anche attraverso l'alta formazione e la ricerca, nonché di sviluppo della qualità in ogni ambito della pubblica amministrazione.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

3. La Regione può partecipare alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività della Fondazione.

4. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di aderente istituzionale della Regione del Veneto.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO VI - Razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto

Art. 25 - Razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi e degli uffici operativi dell'amministrazione.

1. La Regione del Veneto, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 2 commi 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, intende proseguire nella politica di ottimizzazione degli spazi attualmente occupati ad uso ufficio e per attività istituzionali.

2. L'accorpamento degli uffici regionali ed il riuso razionale degli spazi costituiscono azioni prioritarie in materia.

3. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a disporre tutti gli atti e provvedimenti necessari al raggiungimento di tale obiettivo, anche mediante la dismissione di immobili di proprietà utilizzati ad uso istituzionale e la cessazione dei rapporti di locazione passiva in essere.

4. Le dismissioni e cessazioni di cui al comma 3 sono finalizzate anche alla razionalizzazione dei locali ospitanti il Presidente della Regione del Veneto, della Giunta regionale, nonché degli uffici operativi dell'amministrazione regionale e al loro accorpamento presso i compendi immobiliari di proprietà ubicati in prossimità della Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia.

Art. 26 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

1. Al fine di dare compiuta attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati, sono apportate le seguenti modifiche all'[articolo 16](#) della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7:

a) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

omissis (7)

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

omissis (8)

2. L'inserimento degli immobili nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, di cui all'[articolo 16](#) della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale dell'[articolo 35](#), comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010".

Art. 27 - Norme applicative.

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano a tutti gli enti e/o aziende indicati dall'[articolo 16](#) della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", ad esclusione delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

Art. 28 - Norma finanziaria.

1. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente capo, sono allocate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale" Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO VII - Disposizioni in materia di sanità

Art. 29 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

1. La disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'[articolo 37](#) della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” è confermata per il biennio 2016-2018, prorogabile di un anno.

2. Le aziende ed enti del servizio sanitario regionale si conformano alle disposizioni di principio di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermi restando i vincoli di costo in materia di personale, le aziende ed enti del servizio sanitario regionale possono disporre acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza ed urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

3. Al fine del conseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” ed all’articolo 17, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, con effetto dal 1° gennaio 2017 in presenza di riorganizzazioni dell’area tecnico-amministrativa degli enti del servizio sanitario regionale derivanti dall’applicazione della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo sono permanentemente ridotti di un importo pari ai risparmi derivanti dalla diminuzione delle strutture complesse operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione, anche laddove non abbiano comportato riduzione del personale in servizio.

4. I risparmi conseguiti dagli enti del servizio sanitario regionale ai sensi del comma 3 possono essere destinati in quota parte dalla Regione alla costituzione e integrazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dell’azienda costituita ai sensi dell’[articolo 1](#) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 in relazione alla dotazione organica dell’azienda predetta e delle funzioni alla stessa trasferite dagli enti del servizio sanitario regionale.

5. La Giunta regionale definisce le necessarie disposizioni attuative.

6. Sui provvedimenti di cui al presente articolo viene acquisito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 30 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1. Dopo il comma 3 dell’[articolo 4](#) della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, sono aggiunti i seguenti:
omissis (9)

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute" Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 31 - Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

1. L'[articolo 40](#) della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è così sostituito: omissis (10)

2. I Collegi dei revisori delle Aziende ULSS in carica all'entrata in vigore della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", restano in carica per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3-ter, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 502 del 1992, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2016.

3. Nella legislazione regionale ovunque ricorrano le parole "*collegio dei revisori*" o "*revisori*", le stesse sono sostituite rispettivamente con le parole "*collegio sindacale*" o "*sindaci*".

Art. 32 - Disciplina collegata alle disposizioni della legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".

1. Le Aziende di cui al comma 4 dell'[articolo 14](#) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 subentrano con successione a titolo universale nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alle Aziende ULSS di cui al comma 3 del medesimo articolo, in ragione dell'ambito di competenza, così come risultante dall'Allegato A della legge regionale sopra citata.

2. La legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 costituisce titolo per la trascrizione dei beni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e nell'esercizio delle sue funzioni, Azienda Zero di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale predetta può subentrare nella posizione detenuta dalla Regione o dalle Aziende del Sistema sanitario regionale in enti, società e consorzi, al fine della razionalizzazione complessiva delle funzioni e dei relativi costi, nonché subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni.

Art. 33 - Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della

disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e all’articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1. Le gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all’[articolo 45 bis](#) della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e all’[articolo 27](#) della legge regionale 14 settembre 1994 n. 56 sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2016, e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017, subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie.

Art. 34 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

1. Il comma 1 dell’[articolo 4](#) della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente:

omissis (11)

2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è abrogato.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell’[articolo 7](#) della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 dopo le parole: “*nei rimanenti casi*” sono inserite le seguenti: “*con esclusione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice*”.

4. Dopo il comma 2 dell’[articolo 7](#) della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è aggiunto il seguente:

omissis (12)

Art. 35 - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “Norme per trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica”.

1. Dopo l’[articolo 25](#) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, è aggiunto il seguente:

omissis (13)

Art. 36 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 “Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”.

1. La lettera c) del comma 1 dell’[articolo 2](#) della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23, è sostituita dalla seguente:

omissis (14)

Art. 37 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 “Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”.

1. Al comma 1 dell’[articolo 3](#) della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23, le parole: “*riconosciute ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40*”, sono sostituite dalle seguenti: “*operanti nella Regione*”.

Art. 38 - Interventi per il governo delle liste d'attesa.

1. La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del Piano nazionale di governo delle liste di attesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende ULSS e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie.

3. L'attività della Regione è volta, in particolare:

- a) a perseguire la riduzione ed il rispetto dei tempi di attesa;
- b) ad assicurare all'assistito l'effettiva possibilità di vedersi garantita l'erogazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito delle strutture pubbliche e private accreditate;
- c) a monitorare e vigilare sui risultati raggiunti;
- d) a prevedere idonee misure da adottarsi nei confronti del direttore generale delle Aziende ULSS e Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), nonché degli erogatori privati accreditati, in caso di mancato rispetto dei tempi individuati per l'erogazione delle prestazioni.
- e) a vigilare che Aziende ULSS, aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), nonché erogatori privati accreditati, rispettino le disposizioni e gli adempimenti impartiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sul rispetto degli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza.

4. Al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale:

- a) il medico prescrittore ha l'obbligo, nel caso di prima visita o di esami diagnostici, di attribuire la appropriata classe di priorità e di indicare il sospetto diagnostico.
- b) le classi di priorità sono lo strumento per assegnare il corretto tempo di accesso alle prestazioni sanitarie considerando la data della richiesta della prestazione rivolta all'erogatore e la data di erogazione proposta.
- c) le classi di priorità sono le seguenti:
 - 1) classe U (Urgente);
 - 2) classe B (Breve Attesa);
 - 3) classe D (Differita);
 - 4) classe P (Programmabile).
- d) ad ogni classe di priorità corrisponde una diversa tempistica di erogazione della prestazione sanitaria, come di seguito indicato:
 - 1) classe U entro 24 ore dalla presentazione;
 - 2) classe B entro 10 giorni dalla prenotazione;
 - 3) classe D entro 30 giorni dalla prenotazione;
 - 4) classe P entro 60/90 giorni dalla prenotazione secondo indicazione del medico prescrittore.
- e) le Aziende ULSS hanno l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge nei confronti dei propri assistiti, anche tramite l'offerta delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati previa stipula degli appositi accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."

f) almeno il 90 per cento delle prestazioni prioritarizzate deve essere erogato entro i tempi massimi previsti da ogni classe di priorità da parte delle Aziende ULSS e ospedaliere nonché dalle strutture private accreditate. Il restante 10 per cento deve essere erogato entro i successivi dieci giorni nel caso di classe B, entro i successivi trenta giorni negli altri casi.

g) qualora alla prima visita sia attribuita la classe di priorità U, le Aziende ULSS e ospedaliere nonché gli erogatori privati accreditati devono organizzare idonei percorsi assistenziali, anche mediante l'accesso diretto agli ambulatori, ove possibile.

h) la classe di priorità U è riservata, di norma, alle prescrizioni di prima visita specialistica ambulatoriale. Nel caso di necessità di ulteriori accertamenti e controlli, le Aziende ULSS e ospedaliere, anche mediante gli erogatori privati accreditati, devono organizzare la presa in carico dell'assistito da parte del medico specialista.

i) le visite e gli accertamenti di controllo devono essere effettuati, nel tempo previsto dal medico prescrittore, dallo stesso ovvero da altri medici appartenenti alla medesima struttura sanitaria.

l) non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione.

m) i Direttori generali delle Aziende ULSS elaborano annualmente un documento di analisi e previsione relativo alla domanda di prestazioni ambulatoriali proveniente dai propri assistiti e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle Aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati.

5. Le Aziende ULSS e Ospedaliere, nonché gli erogatori privati accreditati, devono rendere possibile il teleconsulto tra i medici ospedalieri e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta di afferenza territoriale.

6. Il medico specialista, che ritiene necessari ulteriori accertamenti al fine di completare il sospetto diagnostico, ha l'obbligo della presa in carico dell'assistito fino alla completa conclusione del percorso diagnostico.

7. Il Direttore generale dell'Azienda ULSS e ospedaliera determina adeguate forme e modalità per il ricevimento dei propri utenti, almeno un giorno alla settimana, dandone idonea comunicazione al pubblico nel sito istituzionale dell'Azienda.

8. È istituito un numero verde regionale a cui gli assistiti possono rivolgersi per segnalare criticità legate ai tempi di attesa per accedere alle prestazioni sanitarie.

9. Il Centro di prenotazione (CUP) deve essere unico a livello provinciale e gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono afferire al Centro unico di prenotazione. Le prestazioni specialistiche, ad eccezione di quelle di medicina di laboratorio, devono essere prenotate esclusivamente tramite il Centro unico di prenotazione.

10. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

11. Il Centro unico di prenotazione deve prevedere un sistema di recall per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e per ricevere le disdette delle prenotazioni.

12. L'assistito che non si presenta nel giorno previsto per l'erogazione della prestazione, senza aver dato idonea disdetta, fatti salvi i casi di forza maggiore, è tenuto al pagamento della prestazione all'erogatore pubblico o privato accreditato, secondo la tariffa prevista dal vigente Nomenclatore tariffario, anche se esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

13. Le Aziende ULSS e le Aziende ospedaliere nonché i presidi ospedalieri accreditati privati assicurano ordinariamente i servizi ambulatoriali per l'utenza esterna attraverso l'apertura delle strutture fino alle ore 23.00, per almeno tre giorni alla settimana, e dalle ore 8.00 alle 12.00 la domenica ed i giorni festivi. La programmazione dell'attività delle apparecchiature diagnostiche deve prevedere il loro utilizzo minimo per dodici ore al giorno per almeno sei giorni alla settimana.

14. È istituito il Tavolo di monitoraggio aziendale i cui componenti sono nominati dal Direttore generale. Il tavolo è presieduto dal Direttore sanitario ed è composto da: Direttore Medico responsabile della funzione ospedaliera, Direttore del Distretto, CUP Manager, rappresentanti dei medici dipendenti e dei medici convenzionati, un rappresentante delle associazioni degli erogatori privati accreditati e rappresentanti delle associazioni degli utenti. Il Tavolo di monitoraggio ha il compito di verificare l'appropriatezza prescrittiva e l'andamento dell'offerta aziendale, sia ospedaliera sia di specialistica interna, nonché quella degli erogatori privati accreditati, consentendo la modulazione della stessa anche attraverso l'utilizzo degli istituti contrattuali all'uopo previsti.

15. I professionisti che erogano una prestazione in regime di libera professione non possono prescrivere prestazioni, per proseguire l'iter diagnostico-terapeutico, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale. Il volume di prestazioni ambulatoriali erogate dal professionista in regime di libera professione non può essere superiore al volume di prestazioni erogate in regime istituzionale.

16. I tempi massimi per l'effettuazione di interventi chirurgici correlati alle classi di priorità sono, inderogabilmente, i seguenti:

- a) classe A: 30 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;
- b) classe B: 60 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;
- c) classe C: 90 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;
- d) classe D: 180 giorni dalla data di fissazione dell'intervento.

17. Il Direttore Medico responsabile organizzativo-funzionale dell'intera funzione ospedaliera è responsabile del rispetto dei tempi di cui al comma 16.

18. Gli interventi di chirurgia correlati al trattamento di una neoplasia maligna (primaria, secondaria, in situ) sono inseriti nella classe di priorità A, anche nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale.

19. La Giunta regionale individua le sedi per lo svolgimento dell'attività chirurgica correlata a patologie oncologiche di maggiore complessità clinica e organizzativa, al fine di assicurare il rispetto del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" per quanto attiene, in particolare, ai volumi di attività e agli esiti.

20. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo da parte dei professionisti, si applicano le procedure e le sanzioni previste dagli istituti contrattuali vigenti.

21. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 39 - Disposizioni in materia di immobili rientranti nel patrimonio disponibile delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale devono approvare e trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2017 un Piano straordinario delle alienazioni degli immobili classificati ai sensi dell'[articolo 20](#), comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", come beni del patrimonio disponibile e non utilizzati per i fini istituzionali. La Giunta regionale approva i Piani, autorizzando le alienazioni da essi previste, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. Le aziende ed enti predetti devono procedere alle alienazioni previste dai piani alla vendita di tutti gli immobili non utilizzati a fini istituzionali già classificati come beni del patrimonio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicando idoneo avviso di alienazione entro tre mesi dal ricevimento dell'autorizzazione regionale dall'entrata in vigore della legge medesima, sul profilo dell'ente e dandone ogni opportuna pubblicità. Le aziende ed enti procedono alla vendita degli immobili non utilizzati a fini istituzionali classificati come beni del patrimonio disponibile dopo l'entrata in vigore della presente legge, procedendo come stabilito nel periodo precedente entro sei mesi dall'atto di classificazione del bene nel patrimonio disponibile.

3. La perizia di stima degli immobili è affidata all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia del demanio, a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.

4. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare utilizzato a fini istituzionali e per investimenti esclusivamente in sanità.

Art. 40 - Funzioni di controllo delle attività di ARPAV.

1. A far data dal 1° gennaio 2017, l'ARPAV è finanziata in particolare con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, assicurando la piena erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale."

2. La Giunta regionale, per il tramite dell'Area sanità e sociale, definisce gli obiettivi gestionali annuali di ARPAV, di intesa con l'Area tutela e sviluppo del territorio per gli aspetti tecnici di competenza.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ARPAV viene assoggettata alla disciplina dei controlli economico - finanziari - patrimoniali vigenti per le aziende del servizio sanitario regionale, per il tramite dell'Area sanità e sociale.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 41 - Contributo ad ARPAV per attività di carattere ambientale.

1. Al fine di consentire il proseguimento delle peculiari attività di carattere ambientale svolte dall'agenzia per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV), procedure che si distinguono, nel più ampio contesto del programma annuale delle attività, per la loro specificità ed interconnessione con le competenze degli uffici regionali, viene riconosciuto all'ARPAV un contributo annuale di euro 400.000,00.

2. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento delle suddette attività, alle rispettive modalità di esecuzione e all'assegnazione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente" - Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 42 - Modifiche della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".

1. All'[articolo 14](#), comma 4, lettera h), dopo le parole: *"Provincia di Rovigo"* aggiungere le parole: *"e inoltre il Comune di Boara Pisani"*.

2. All'articolo 14, comma 4, lettera g), dopo le parole: *"Provincia di Padova"* aggiungere le parole: *"ad esclusione del Comune di Boara Pisani"*.

Art. 43 - Modifica dell'allegato A di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".

1. All'[allegato A](#) di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'elenco dei comuni appartenenti all'ambito territoriale della Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" è aggiunto il Comune di *"Cavallino Treporti"* fino al 31 dicembre 2017 e contestualmente è tolto dall'elenco dei comuni dell'Azienda ULSS n. 4;

b) nell'elenco dei comuni appartenenti all'ambito territoriale della Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" è aggiunto il Comune di *"Cavallino Treporti"* dal 1° gennaio 2018 e contestualmente è tolto dall'elenco dei comuni dell'Azienda ULSS n. 3.

Art. 44 - Modifiche della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto-Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".

1. Al comma 5 dell'[articolo 14](#) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 le parole: *"devono altresì garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attuazione delle schede di dotazione territoriale incrementando, rispetto all'attuale programmazione, i posti letto degli ospedali di comunità del 15 per cento"* sono sostituite con le parole: *"devono altresì garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attivazione del 50 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità ed entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio"*.

Art. 45 - Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1. Al comma 3 ter dell'[articolo 14](#) articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come introdotto dall'articolo 19 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” il numero “3.000” è sostituito con il numero “1.000”.

Art. 46 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.

1. All'inizio del comma 1 dell'[articolo 23](#) (Fabbisogno di personale medico ospedaliero) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, sono inserite le parole: “*Nel rispetto della normativa nazionale*”.

Art. 47 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.

1. All'inizio del comma 1 dell'[articolo 15](#) (Riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio-sanitari a seguito della ridefinizione dell'assetto delle ULSS e in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, sono inserite le parole: “*Nel rispetto dei principi sanciti dalla legislazione statale in materia*”.

Art. 48 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.

1. Al comma 1 dell'[articolo 7](#) (Personale) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, dopo le parole: “*ovvero assunto direttamente*” sono aggiunte le parole: “*mediante procedura concorsuale*”.

Art. 49 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.

1. Al comma 1 dell'[articolo 5](#) (Direttore generale) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, dopo le parole: “*... servizio sanitario regionale*” sono aggiunte le parole: “*alla data della nomina stessa*”.

Art. 50 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.

1. Dopo la lettera b) del comma 1, dell’[articolo 4](#) (Organi dell’Azienda) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, è inserita la seguente:
omissis (15)

Art. 51 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.

1. All’[articolo 2](#), comma 1, lettera g), numero 7) (Funzioni dell’Azienda Zero) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, dopo le parole: “*l’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie*” sono aggiunte le parole: “*svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante*”.

Art. 52 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.

1. Dopo il comma 1 dell’[articolo 15](#) della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 sono aggiunti i seguenti:
omissis (16)

Art. 53 - Disposizioni in materia di pazienti diabetici di minore età.

1. La Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione, un documento che individui le modalità relative all’erogazione dei dispositivi di automonitoraggio della glicemia che adottano il sistema FGM (Flash Glucose Monitor), per i pazienti di minore età con patologia, dal quarto mese dalla prescrizione dei medesimi dispositivi.

Art. 54 - Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati.

1. Con il presente articolo la Regione del Veneto, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale di settore ed in armonia con le previsioni dettate dall’[articolo 20](#) “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP)” della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”, nell’ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, detta norme relative all’ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati.

2. Ai fini delle disposizioni recate dal presente articolo si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano accessibili e presenti, in forma prevalente, apparecchiature per il gioco di azzardo lecito previste dalla normativa vigente.

3. La Giunta regionale, al fine di consentire un’omogenea applicazione in tutto il territorio, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli esercizi da considerarsi assimilati alle sale da gioco; decorso inutilmente

tale termine i comuni possono, comunque, applicare le disposizioni di cui al presente articolo individuando loro stessi tali tipologie di esercizi e comunicandolo alla Regione.

4. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", e successive modificazioni, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 i comuni, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all'ubicazione delle sale da gioco, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ed in particolare dal comma 3 del medesimo articolo.

6. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 1, i comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.

7. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", gli interventi edilizi di ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati, al rilascio del permesso di costruire. Per i medesimi interventi e per quelli di nuova costruzione i termini istruttori per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati.

8. Gli interventi e le opere di cui al comma 7, eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale o in parziale difformità dallo stesso, sono rimossi o demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro un termine congruo stabilito dal comune, comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine la demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Per i medesimi interventi, in deroga alla vigente normativa regionale, non può essere irrogata la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli esercizi assimilati alle sale da gioco individuati ai sensi del comma 3.

10. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 5, le nuove sale da gioco ed i nuovi esercizi alle stesse assimilati sono realizzati:

a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all'[articolo 13](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all'[articolo 17](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

b) nei comuni non dotati di PAT, nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765."

11. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, non si applicano alle sale da gioco ed agli esercizi alle stesse assimilati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo.

Art. 55 - Modifica della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali”.

1. Dopo il comma 1 dell'[articolo 1](#) della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 è aggiunto il seguente:
omissis (17)

CAPO VIII - Disposizioni in materia di servizi sociali

Art. 56 - Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e modifica di leggi regionali.

1. Le IPAB sono classificate ai sensi dell'[articolo 9](#) della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997” e dei paragrafi 1 e 5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 7 maggio 1998 “Classificazione tipologica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel Veneto. Articolo 72, legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e dell’articolo 9 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37” (BUR n. 50/1998). Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell’IPAB, è stabilito in tre componenti per le IPAB di classe 2 e in cinque componenti per le IPAB di classe 1. La durata in carica del consiglio di amministrazione è di cinque anni.

2. Al fine di introdurre nel sistema regionale delle IPAB condizioni volte a razionalizzare i processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali, contribuendo alla realizzazione di economie di scala nell’utilizzo delle risorse ed al contenimento dei costi della produzione, la Giunta regionale, compatibilmente con la vigente normativa statale, definisce anche in via sperimentale misure atte a promuovere moduli di aggregazione tra più istituzioni negli approvvigionamenti di beni e servizi, nello svolgimento integrato delle attività di gestione e formazione del personale, dei servizi tecnici e della logistica, dei servizi informatici e di altre eventuali attività di supporto, compresa la possibilità di sviluppare collaborazioni con le aziende sanitarie aventi le medesime finalità.

3. Dopo il comma 8 dell'[articolo 8](#), della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 “Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria” è aggiunto il seguente:
omissis (18)

4. Al comma 1 dell'[articolo 9](#) della legge regionale del 23 novembre del 2012, n. 43 prima delle parole: “La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “Qualora lo scopo dell’IPAB sia cessato o non sussistano più le condizioni economico-finanziarie

sufficienti per la prosecuzione dell'attività istituzionale della stessa, nemmeno nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, ”.

5. Il comma 2 dell'[articolo 9](#) della legge regionale del 23 novembre 2012, n. 43 è abrogato.

6. Al comma 3 dell'[articolo 9](#) della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 dopo le parole: *“che eventualmente residui”* sono aggiunte le parole: *“ad altra IPAB del territorio, anche contiguo, o al comune in cui essa abbia la sede, previa acquisizione del parere delle conferenze dei sindaci dei territori interessati.”.*

7. Dopo il comma 4 dell'[articolo 3](#) della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” è aggiunto il seguente:
omissis (19)

8. Le IPAB si dotano di un revisore dei conti o di un collegio di revisori, iscritti nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominati fra i revisori inseriti nell'elenco regionale articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale e soggetto ad aggiornamento periodico. La competente struttura regionale provvede a istruire le proposte di iscrizione, presentate dai revisori dei conti legali ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale, verificando la regolarità della documentazione prodotta e l'esistenza dell'iscrizione al registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

9. Le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta regionale; un componente dalla conferenza dei sindaci della sede legale dell'IPAB e un componente dal consiglio di amministrazione. Le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale. Le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal consiglio di amministrazione.

10. I revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e sono rinnovabili per una sola volta. Ai revisori si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile.

11. I revisori vigilano sull'osservanza da parte dell'IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercitano le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” ed esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

12. I revisori hanno, altresì, l'obbligo, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'IPAB, di riferirne immediatamente al consiglio di amministrazione e sono tenuti a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando, qualora lo ritengano opportuno, la struttura regionale competente.

13. I revisori sono tenuti, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.

14. Al revisore e a ciascun membro del collegio dei revisori spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal consiglio di amministrazione all'inizio del mandato, fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all'[articolo 12](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per

l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e successive modificazioni.

15. L'[articolo 2](#) della legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 "Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale" è abrogato.

16. I segretari-direttori delle IPAB sono individuati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni, ed in particolare:

- a) per le IPAB di classe 1A l'incarico di segretario-direttore è conferito a persone dotate di qualifica di dirigente pubblico da almeno cinque anni;
- b) per le IPAB di classe 1B l'incarico di segretario-direttore è conferito a persone dotate di qualifica di dirigente pubblico;
- c) per le IPAB di classe 2 l'incarico di segretario-direttore è conferito a persone appartenenti alla categoria D.

17. Il comma 5 ter dell'[articolo 72](#) della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1997)" è così sostituito:

omissis (20)

18. Le IPAB provvedono ad adeguare i propri statuti a valere dalla scadenza dei consigli di amministrazione in essere all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 57 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario".

1. L'[articolo 7](#) della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è sostituito dal seguente:

omissis (21)

Art. 58 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario".

1. L'[articolo 8](#) della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è così sostituito:

2. In sede di prima applicazione l'indennità di servizio di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, viene stabilita dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more del provvedimento della Giunta regionale ferma restando la soppressione dei premi di fine servizio, l'indennità di servizio continua ad essere corrisposta secondo quanto previsto dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 59 - Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore.

1. La Regione del Veneto, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione e dall'[articolo 6](#), comma 1, lettera n), dello Statuto del Veneto, istituisce un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, a sostegno dei figli rimasti orfani che non

hanno ancora concluso l'obbligo scolastico e la cui famiglia si trova in situazione di difficoltà economica.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali, a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell'autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico delle famiglie nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di un genitore. La Regione del Veneto promuove, altresì, forme di collaborazione con i comuni dirette alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle famiglie.

3. La Giunta regionale eroga annualmente contributi alle famiglie di cui al presente articolo che si trovino in situazione di difficoltà economica e con figli a carico che non abbiano concluso l'obbligo scolastico e per tale finalità entro il 31 gennaio individua, in un apposito bando, le priorità per l'attribuzione dei contributi nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle domande tenendo conto in particolare:

- a) del reddito ISEE (indicatore situazione economico prevalente) del nucleo familiare, così come risultante in seguito al decesso del genitore;
- b) del numero dei figli presenti nel nucleo familiare che non abbiano conseguito l'obbligo scolastico;
- c) della eventuale presenza di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
- d) degli anni in cui la famiglia risiede in Veneto.

4. I contributi di cui al comma 3 sono erogati alle famiglie per il tramite dei comuni in due rate: l'anticipo entro il 30 giugno e il saldo entro dicembre. Tali contributi sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o contributi concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie.

5. In fase di prima applicazione la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui al comma 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 60 - Modifiche della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà".

1. Alla fine del comma 2 dell'[articolo 1](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 sono aggiunte le seguenti parole: *"e sono cumulabili con altri interventi, contributi o finanziamenti concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie."*

2. Dopo il comma 2 dell'[articolo 1](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 è aggiunto il seguente:
omissis (23)

3. Al comma 1 dell'[articolo 3](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, sono soppresse le parole: *" , sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, "*.

4. Al comma 1 dell'[articolo 4](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, le parole: *“il prestito è concesso a tasso zero”* sono sostituite con le parole: *“il contributo è concesso a fondo perduto”*.

5. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 la parola: *“prestito”* è sostituita con la parola: *“contributo”*.

6. Al comma 1 dell'[articolo 5](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 dopo le parole: *“difficoltà economica”* sono inserite le seguenti: *“; il contributo regionale è concesso a fondo perduto”*.

7. L'[articolo 7](#) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, è così sostituito:
omissis (24)

CAPO IX - Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 61 - Istituzione del numero unico di emergenza 112 sul territorio regionale. (25)

1. Al fine di attuare il numero unico di emergenza europeo NUE 112 secondo le modalità di cui all'articolo 75 bis, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, ed all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, la Giunta regionale è autorizzata a definire, in relazione alle specificità della Regione del Veneto, le soluzioni operative in previsione dell'attivazione delle procedure per l'impianto e l'attivazione del NUE 112.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00, per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 “Soccorso Civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 62 - Contributo straordinario alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile. (26)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di volontariato, iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile di cui all'[articolo 10](#) della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni, in misura proporzionale all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) versata nell'anno 2016.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 “Soccorso civile” - Programma 01 “Sistema di protezione civile” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO X - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 63 - Modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” e disposizioni transitorie.

1. Dopo l'[articolo 11 bis](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

omissis (27)

2. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'[articolo 11 ter](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, le previsioni urbanistiche contenute nei piani di assetto del territorio (PAT) o piani di assetto del territorio intercomunali (PATI), approvati dalla Regione in conformità al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), mantengono validità ed efficacia anche nelle more dell'adeguamento di cui all'[articolo 12](#), comma 5, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

3. Il comma 5 dell'[articolo 16](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

omissis (28)

4. Il comma 4 bis dell'[articolo 41](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è sostituito dal seguente:

omissis (29)

5. Dopo il comma 4 bis dell'[articolo 41](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

omissis (30)

6. Dopo il comma 5 quater dell'[articolo 44](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

omissis (31)

7. Dopo il comma 1 dell'[articolo 45 ter](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono inseriti i seguenti:

omissis (32)

8. Dopo il comma 2 dell'[articolo 45 septies](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono inseriti i seguenti:

omissis (33)

9. Al comma 1 dell'[articolo 18](#) della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 le parole: “*e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015*” sono soppresse.

10. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 64 - Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

1. Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all'[articolo 2](#), comma 1, e di prevalenza sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici di cui all'[articolo 6](#), comma 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale.

2. Gli eventuali provvedimenti di rigetto o di annullamento emessi dal comune sulla base di una interpretazione degli [articoli 2](#), comma 1, [6](#), comma 1, e [9](#), comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dai medesimi.

Art. 65 - Modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

1. Al comma 7 dell'[articolo 9](#) della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: "10 maggio 2017" sono sostituite con le seguenti parole: "31 dicembre 2018".

Art. 66 - Modifica dell'articolo 8 della legge 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali".

1. Dopo il comma 4 dell'[articolo 8](#) della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 è aggiunto il seguente:
omissis (34)

Art. 67 - Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante" e disposizione applicativa.

1. Dopo l'[articolo 4](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 è aggiunto il seguente articolo:
omissis (35)

2. L'[articolo 4 bis](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica alle attività produttive esistenti da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14

“Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 68 - Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica.

1. Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni” e della valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” previa verifica della sussistenza di tali presupposti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

CAPO XI - Disposizioni in materia di lavori pubblici, trasporti e parchi

Art. 69 - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

1. Al comma 1 dell'[articolo 4](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: “*all'articolo 2, comma 2, lettera a),*” sono inserite le seguenti: “*numero 1),*”;
- b) dopo le parole: “*di singolo importo*” sono aggiunte le seguenti: “*pari o*”;
- c) le parole: “*, avvalendosi a tal fine delle valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”*” sono soppresse;
- d) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “*Il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori di cui al primo periodo sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate.*”.

2. Il comma 1 bis dell'[articolo 4](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:
omissis (36)

3. Dopo il comma 1 bis dell'[articolo 4](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:
omissis (37)

4. Il comma 2 dell'[articolo 4](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:
omissis (38)

5. Al comma 6 dell'[articolo 4](#) articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: “*ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai sensi della normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori*”.

6. Il comma 9 dell'[articolo 4](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

omissis (39)

7. Dopo il comma 9 dell'[articolo 4](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

omissis (40)

8. Per gli interventi di qualunque importo, inclusi negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici dopo l'entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 2014, n. 27 "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2007, n. 23 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" " e sino all'entrata in vigore della presente legge, per i quali è stato pubblicato il bando, l'inserimento negli elenchi annuali di cui all'articolo 4, commi 1 e 1 bis, non è subordinato alla valutazione da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", sotto il profilo della sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento.

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 come modificato della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 70 - Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei" e disposizioni transitorie.

1. Nelle more dell'insediamento dell'Ente gestore, la Giunta regionale, d'intesa con l'Ente Parco regionale dei Colli Euganei e con i comuni ricompresi nell'area del Parco medesimo e nelle aree contigue, sottopone al Consiglio regionale la modifica della planimetria del Parco dei Colli Euganei e delle aree contigue, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 2 dell'[articolo 1](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 la parola: "*comprende*" è sostituita dalle seguenti parole: "*e le aree contigue comprendono*".

3. Dopo l'[articolo 2](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è inserito il seguente:

omissis (41)

4. Il comma 4 dell'[articolo 3](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è abrogato.

5. L'[articolo 8](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è così modificato:

a) l'alinea del comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: "*1. Il territorio del parco può essere suddiviso nelle seguenti zone così come definite dagli articoli 9, 10, 11 e 12:*";

b) al comma 2 dell'articolo 8 le parole: "*dei citati articoli 9, 10, 11 e 12*" sono sostituite dalle seguenti: "*contenuti negli articoli 9, 10, 11 e 12,*".

6. Nel comma 1 dell'[articolo 12bis](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 le parole: "*zone di pre-parco di cui all'articolo 3, comma 4*" sono sostituite dalle seguenti: "*aree contigue di cui all'articolo 2 bis*".

7. Nelle more dell'approvazione o della modifica del Piano ambientale del parco regionale dei Colli Euganei ai fini dell'adeguamento delle norme di piano alla presente legge ed alla nuova perimetrazione del parco regionale dei Colli Euganei:

- a) nelle zone interne al nuovo perimetro del parco continuano a trovare applicazione le relative disposizioni contenute nel Piano ambientale del parco regionale dei Colli Euganei;
- b) nelle zone esterne al nuovo perimetro del parco, precedentemente ricomprese nell'ambito del parco regionale dei Colli Euganei, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 18 del Piano ambientale del parco regionale dei Colli Euganei e nelle stesse l'esercizio della caccia è consentito unicamente nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni delle aree interessate e dell'area naturale protetta.

Art. 71 - Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 “Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia” e disposizioni transitorie.

1. L'[articolo 8](#) della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, viene sostituito dal seguente:

omissis (42)

2. Il comma 6, dell'[articolo 9](#) della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 è così sostituito:

omissis (43)

3. Dopo il comma 6, dell'[articolo 9](#), della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 è aggiunto il seguente:

omissis (44)

4. Dopo l'[articolo 9](#), della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, è inserito il seguente:

omissis (45)

5. Nelle more dell'insediamento dell'Ente gestore, la Giunta regionale, d'intesa con i Comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità regionale 2017, provvede ad una revisione complessiva della zonizzazione e dei confini del territorio del Parco della Lessinia nonché all'individuazione ed alla disciplina delle aree contigue nel piano ambientale di cui all'[articolo 3](#) della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, o mediante modifica dello stesso con le procedure di cui all'articolo 7 della legge medesima, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 72 - Norme regionali sulla cremazione e dispersione delle ceneri.

1. Nelle more dell'adozione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione di impianti di cremazione di cui alla legge medesima.

2. La Giunta regionale, anche ai fini dell'adozione del Piano di cui al presente articolo, è altresì autorizzata ad effettuare studi e analisi sulle emissioni in atmosfera relativamente ai crematori di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte mediante aumento della disponibilità della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 08 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 73 - Azioni per lo sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).

1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto su ferro su scala regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere specifiche azioni per la realizzazione di interventi relativi al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).

2. L'ordine di priorità degli interventi di cui al comma 1 è stabilito dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

3. Nell'ambito delle risorse programmate fra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Regione del Veneto, la Regione concorre con una quota fino a 28.548.000,00 euro destinata alla progettazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 12.688.000,00 per l'esercizio 2017, euro 9.516.000,00 per l'esercizio 2018 ed euro 6.344.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 74 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".

1. Al comma 2 dell'[articolo 14](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, dopo le parole: "*si applica successivamente all'attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale*", sono aggiunte le seguenti: "*in almeno un ambito provinciale*".

Art. 75 - Sostegno al rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo pari ad euro 300.000,00 all'Azienda Gardesana Servizi per il sostegno delle spese di investimento per la progettazione del rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 04 "Sistema Idrico Integrato" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 76 - Sviluppo di modelli per la prevenzione del rischio idrogeologico.

1. Al fine della tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere accordi con enti ed istituzioni pubbliche per lo sviluppo e l'applicazione di modelli idrologici, idrodinamici e previsionali per la mitigazione del rischio alluvionale nel territorio veneto.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 "Difesa del Suolo" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO XII - Disposizioni in materia di sostegno alle attività produttive

Art. 77 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. Il comma 6 dell'[articolo 11](#) della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è abrogato.

Art. 78 - Disposizioni in materia di sviluppo del sistema produttivo veneto.

1. Le disponibilità giacenti presso Veneto Sviluppo S.p.A. riferite alla conclusa attività di associazione in partecipazione denominata "Patrimonio Destinato", quantificate in euro 4.000.000,00, sono introitate nel bilancio regionale.

2. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'[articolo 21](#) della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", per un importo di euro 3.000.000,00 sono introitate nel bilancio regionale.

3. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'[articolo 6](#) della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio", per un importo di euro 3.000.000,00 sono introitate nel bilancio regionale.

4. Le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono destinate a favorire lo sviluppo del sistema produttivo mediante il finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", Sub-azione A "Settore Manifattura" e Sub-azione B "Settore Commercio".

5. Il comma 4 dell'[articolo 25](#) della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" è sostituito dal seguente:
omissis (46)

6. Agli oneri d'investimento, derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte per euro 7.000.000,00 relativi alla Sub-azione A "Settore Manifattura" con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 01 "Industria e Artigianato" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e per euro 3.000.000,00 relativi alla Sub-azione B "Settore Commercio" con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori" - Titolo 2 "Spese in conto capitale", le cui disponibilità vengono incrementate mediante le nuove entrate di cui ai commi 1, 2 e 3. allocate al Titolo 4 "Entrate in conto Capitale" - Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 79 - Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi.

1. In considerazione della gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo regionale veneto, al fine di non creare disparità di trattamento con le imprese di cui all'[articolo 55](#), comma 3, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", non si procede alla revoca dell'agevolazione nei casi di violazione delle lettere b), c) e d), del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile" di cui alla abrogata legge 25 febbraio

1992, n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati, con esclusione degli accertamenti e delle procedure di riscossione coattiva non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Accertata la chiusura dell’intervento agevolativo di cui al comma 1, ai fini della restituzione al Ministero dello Sviluppo Economico dei fondi non utilizzati, le disponibilità di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, quantificate in euro 4.500.000,00, sono introitate nel bilancio regionale per essere restituite.

3. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 4.500.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 1 “Industria PMI e Artigianato” Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 2 allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale”, del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 80 - Disposizioni urgenti per favorire l’accesso al credito delle imprese danneggiate dalla crisi bancaria.

1. La Regione del Veneto sostiene le imprese che abbiano subito, nel periodo di tempo intercorrente fra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016, una rilevante diminuzione del merito creditizio a causa dell’acquisto di prodotti finanziari emessi dalle banche finanziatrici, presso sedi o filiali dei medesimi istituti bancari autorizzati ad operare in territorio veneto in conformità alla normativa vigente.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente articolo individuando una nuova linea di intervento nell’ambito del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia istituito ai sensi dell’[articolo 2](#), comma 1, lettera c), della legge regionale 13 aprile 2004 n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modificazioni.

3. Qualora l’intervento di cui al comma 2 si espliciti in forma di riassicurazione di singole garanzie concesse ai beneficiari da garanti, la Giunta regionale può prevedere un innalzamento del limite complessivo escutibile (CAP) sino ad un massimo del 20 per cento della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate nell’ambito della fattispecie di cui al presente articolo, imputate a ciascun CONFIDI che abbia rilasciato garanzia.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo rivestono carattere di eccezionalità e urgenza e, pertanto, le operazioni previste a valere sul Fondo di cui al comma 2, sono consentite sino al 31 dicembre 2017.

Art. 81 - Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”.

1. Dopo il comma 2 dell’[articolo 23](#) della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è aggiunto il seguente:
omissis (47)

Art. 82 - Attivazione di misure per la riqualificazione ed il sostegno a favore dei territori facenti parte dei Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Stino di Livenza

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese che insistono sui territori dei Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro e San Stino di Livenza che non sono stati inclusi tra le aree di crisi industriale non complessa, di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016 "Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.", pur possedendo i requisiti di candidabilità previsti dallo stesso.

2. La Giunta regionale determina le procedure per l'attribuzione delle risorse prevedendo criteri analoghi a quelli stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico relativamente alle aree di crisi industriale non complessa di cui al decreto citato al comma 1 e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale"- Programma 03 "Sostegno all'occupazione" Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 83 - Limitazione degli interventi sul fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa.

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI), tenuto conto dell'operatività del fondo regionale di garanzia di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per limitare nel territorio della Regione del Veneto l'intervento del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", alla controgaranzia delle garanzie emesse dal predetto fondo regionale e di quelle emesse dai consorzi di garanzia fidi, aventi sede operativa in Veneto ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

2. La limitazione dell'intervento del fondo di garanzia di cui al comma 1 è richiesta in via sperimentale per un periodo massimo di anni due e per operazioni di importo fino a 100.000,00 euro e potrà conformarsi alle evoluzioni della normativa che regola il funzionamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.

Art. 84 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

1. L'[articolo 20](#) della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016" è sostituito dal seguente:
omissis (48)

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 20 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, così come sostituito dal

comma 1 del presente articolo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 85 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l'area del litorale veneto.

1. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, (49) Chioggia, Rosolina, Porto Tolle, Porto Viro, costituenti l'area del litorale veneto.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante iniziative decise con la partecipazione dei Comuni di cui al comma 1, in forma singola o associata e promosse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al comma 3, tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita la Conferenza dei Sindaci del litorale veneto, con il compito di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area del litorale veneto, per le quali è previsto il rilascio, da parte della Conferenza, di apposito parere.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO XIII - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 86 - Programma di contenimento biologico del parassita "Drosophila suzukii".

1. Al fine di ridurre la diffusione del parassita denominato "Drosophila suzukii" negli areali della coltura del ciliegio, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con istituti universitari ed enti pubblici, un programma biennale di contenimento biologico del parassita.

2. La Giunta regionale individua i soggetti che, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia fitosanitaria, realizzano il programma di intervento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2017 e euro 80.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 87 - Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”.

1. Dopo il comma 2 dell'[articolo 5bis](#), della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente:
omissis (50)

Art. 88 - Disposizioni in materia di valorizzazione delle piccole produzioni locali (PPL) in ambito agro-zootecnico.

1. La Giunta regionale al fine di valorizzare le piccole produzioni locali in ambito agro-zootecnico (PPL), definisce per tali tipologie di produzione un piano di monitoraggio chimico e microbiologico, identificando i potenziali rischi connessi, per garantire un adeguato livello di protezione del consumatore finale e valutare anche la possibilità della vendita on line di tali produzioni.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 130.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 89 - Disposizioni in materia di tutela del patrimonio bovino regionale.

1. Al fine di tutelare il proprio patrimonio zootecnico bovino, la Giunta regionale predispone sui bovini introdotti dai paesi membri in cui si siano riscontrati casi di Blue Tongue, un piano di campionamento aggiuntivo, per verificare a campione che i suddetti bovini siano stati vaccinati per la Blue Tongue nei confronti dei sierotipi circolanti, ovvero che siano rispettate le condizioni previste dal Regolamento (CE) 26 ottobre 2007, n. 1266/2007, “Regolamento della Commissione relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale” per la loro movimentazione.

2. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 90 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”.

1. Il comma 6 dell'[articolo 5](#) della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”, è sostituito dal seguente:

omissis (51)

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 75.000,00, per l’esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 05 “Programma aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO XIV - Disposizioni in materia di turismo

Art. 91 - Inserimento di articolo alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Dopo l'[articolo 27 bis](#) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” è aggiunto il seguente:
omissis (52)

Art. 92 - Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Dopo il comma 1 bis dell'[articolo 31](#) della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 è inserito il seguente:
omissis (53)

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, dopo la parola: “*alberghiera*” sono inserite le seguenti: “, *anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente*”.

Art. 93 - Semplificazione degli adempimenti degli stabilimenti balneari.

1. L'[articolo 59](#) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” è sostituito dal seguente:
omissis (54)

2. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'[articolo 60](#) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

Art. 94 - Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 “Adesione della Regione del Veneto all’Associazione “Centro Internazionale di Studi sull’economia Turistica promosso dall’Università di Venezia” ”.

1. All'[articolo 3](#), comma 2, della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 “Adesione della Regione del Veneto all’Associazione “Centro Internazionale di Studi sull’economia turistica promosso dall’Università di Venezia” ” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “*pari a lire 250 milioni*” sono sostituite dalle seguenti: “*fino ad euro 120.000,00*”;
- b) dopo le parole: “*per la realizzazione dei programmi annuali di attività*” sono aggiunte le parole: “*che devono essere anche funzionali alle iniziative previste dalla programmazione turistica della Regione ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” ”.*

CAPO XV - Disposizioni in materia di cave

Art. 95 - Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava.

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'[articolo 5](#) e seguenti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni ed al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse non rinnovabili del territorio regionale mediante un loro utilizzo razionale anche attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti ed in coerenza con le politiche regionali di riduzione del consumo di suolo sotto il profilo del contenimento della estrazione di sabbie e ghiaie nel territorio, nonché ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo e della migliore gestione dei materiali inerti estratti nel corso della realizzazione di opere

pubbliche e di pubblica utilità, sono definite prime disposizioni di pianificazione regionale delle attività di cava per i materiali del Gruppo A), di cui all'articolo 3, primo comma della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, relativamente a sabbie e ghiaie.

2. È consentito, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituiti da sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1, con almeno 500.000 metri cubi di materiale di risulta, ove sussistano le seguenti condizioni:

- a) i materiali sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi della vigente normativa;
- b) i materiali conferiti sono equiparabili per tipologia al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava.

3. I termini stabiliti per la coltivazione delle cave interessate dal conferimento dei materiali di cui al comma 2 del presente articolo, sono rideterminati in proporzione alla misura del conferimento medesimo.

4. Per un periodo di nove (9) anni non può essere autorizzata l'apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia.

5. Sono consentiti i soli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora integralmente estinte ai sensi dell'[articolo 25](#) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, quali aree di cui all'[articolo 5](#), lettera a) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, nel caso ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni di cava per sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi;
- b) il volume in ampliamento non superi, per ciascuna ditta richiedente, cinquecentomila (500.000) metri cubi e, per ciascuna cava, il 50 per cento del volume complessivamente già autorizzato;
- c) per la cava oggetto di ampliamento la autorizzazione sia ancora in essere al momento di presentazione della istanza e la superficie già ricomposta in via definitiva sia superiore al 50 per cento della superficie complessiva di cava già autorizzata, con esclusione dell'area occupata da impianti di lavorazione eventualmente presenti all'interno del sito;
- d) ai fini di cui all'[articolo 5](#), lettere b) e c) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, i volumi autorizzati in ampliamento ai sensi del presente comma 5, non superino complessivamente 8,5 milioni di metri cubi così suddivisi: 4,5 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Verona e 4 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Vicenza. Tali previsioni, ai sensi dell'[articolo 7](#) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, sono novennali e soggette a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità;
- e) il progetto preveda che la porzione in ampliamento raggiunga una profondità analoga a quella già autorizzata, ma comunque mai sottofalda.

6. Per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5, deve essere allegata all'istanza di ampliamento una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.

7. Nel caso di cave contigue appartenenti al medesimo sito estrattivo, allo scopo esclusivo di ottenere una ricomposizione ottimale del sito, può essere presentato un unico progetto congiunto che, fermo restando le quantità autorizzabili di cui al comma 5, lettere b) e d), può prevedere una diversa ripartizione delle quantità in ampliamento tra le singole autorizzazioni.

8. Per i progetti di ampliamento, presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo, non si applica il comma 1 dell'articolo 24 della legge 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" e non si applicano le limitazioni di cui all'[articolo 44](#), primo comma, lettera b) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e all'[articolo 34](#), comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000 e successive modificazioni)", nonché può essere ridotta la fascia di rispetto di cui all'articolo 44, primo comma, lettera d) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

9. I progetti di ampliamento presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo devono essere sottoposti al procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

10. Ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

11. Per tutta la durata della coltivazione, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il titolare di autorizzazione di cava di sabbia e ghiaia corrisponde alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una somma pari al 20 per cento di quanto corrisposto al Comune ai sensi dell'[articolo 20](#) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

12. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 11 sono introitate al Titolo 02 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 103 "Trasferimenti correnti da imprese" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO XVI - Disposizioni in materia venatoria

Art. 96 - Norme regionali per una corretta gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e zootecnico del Veneto.

1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere a promuovere una complessiva e coordinata gestione del patrimonio faunistico, ambientale e della produzione agricola, ittica e zootecnica, interviene, nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti, per introdurre un modello di gestione che intervenga in modo organico per rendere compatibili tra di loro le componenti faunistiche, ambientali e produttive.

2. La Giunta regionale a tal fine predispone, sulla base di un approccio tecnico scientifico, un programma regionale pluriennale di gestione sostenibile del patrimonio faunistico con lo scopo precipuo di prevenire fenomeni di disequilibri faunistico-ambientali e gravi danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche, definendo, al contempo, strumenti di rilevazione e metodologie di gestione applicabili ai diversi contesti/situazioni.

3. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare, il programma regionale pluriennale di gestione faunistico, ambientale e produttiva che, operando sulla base di un approccio tecnico-scientifico, introduce strumenti di studio, rilevazione dati e loro analisi e di individuazione di metodologie di gestione al fine di prevenire il determinarsi di fenomeni di disequilibri faunistico-ambientali e di situazioni di gravi danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche.

4. Il programma che è soggetto a revisione ogni cinque anni:

- a) opera il censimento del patrimonio costituito dalla fauna selvatica; monitora lo stato di conservazione e la consistenza delle singole specie selvatiche; rileva i dati biometrici, al precipuo fine di verificare la distribuzione, consistenza e tendenza delle singole specie nell'ambito del territorio regionale;
- b) individua strumenti e attiva metodologie di rilevazione e monitoraggio dei disequilibri tra le diverse specie di fauna selvatica e dei danni alle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche causate sul territorio dalle specie di fauna selvatica;
- c) diffonde gli studi, i dati e i censimenti fra i soggetti interessati;
- d) individua, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le metodologie ecologiche da utilizzare per il controllo selettivo della fauna selvatica, in particolare quali mezzi di difesa delle colture agrarie e delle produzioni ittiche e quali soluzioni di controllo ed eradicazione di specie alloctone e nocive;
- e) disciplina le modalità generali e procedurali dei piani pluriennali di controllo e di contenimento regionale della fauna selvatica nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti e qualora i metodi ecologici ordinari siano risultati inefficaci o inadeguati;
- g) dispone le modalità per la gestione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti dei danni di cui all'articolo 26 comma 1 legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio." e del fondo regionale di cui all'[articolo 3](#) della legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria".

5. Per le attività di rilevazione, monitoraggio e divulgazione delle informazioni, la Giunta regionale coinvolge, coordinandole, associazioni rappresentative delle categorie interessate, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, per quanto di competenza.

6. Il controllo e il contenimento della fauna selvatica viene attuato dalla Giunta regionale, sulla base delle risultanze e secondo le metodologie di carattere selettivo individuate dalla stessa, secondo le procedure di cui ai precedenti commi, anche utilizzando i soggetti da questa individuati ai sensi dell'[articolo 17](#) comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, anche a tal fine appositamente formati.

7. Il controllo ed il contenimento della fauna selvatica nelle riserve e nei parchi naturali regionali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore: le attività di controllo e di contenimento sono svolte dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso, in conformità a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette".

8. La Giunta regionale adotta piani regionali pluriennali di controllo e contenimento per il perseguimento di particolari finalità caratterizzate dalla necessità di coordinamento su scala sovraprovinciale o interregionale.

Art. 97 - Contenimento ed eradicazione delle popolazioni di ungulati nel parco regionale dei Colli Euganei.

1. La Regione del Veneto interviene per concorrere alle iniziative di contenimento e di eradicazione delle popolazioni di ungulati presenti all'interno del territorio del parco regionale dei Colli Euganei.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento della finalità di cui al comma 1, è autorizzata a concedere al parco regionale dei Colli Euganei regionali contributi per la

predisposizione e la gestione di piani ordinari ed integrati di controllo, contenimento ed eradicazione delle popolazioni di ungulati.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 98 - Modifica alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività".

1. L'[articolo 5](#) della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività" è sostituito dal seguente:
omissis (55)

CAPO XVII - Disposizioni afferenti la autonomia del Consiglio regionale

Art. 99 - Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

1. Al comma 5 dell'[articolo 43](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" le parole: "*in possesso della qualifica dirigenziale*" sono soppresse.

Art. 100 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)".

1. Il comma 1 dell'[articolo 13](#) della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)" è così sostituito:
omissis (56)

Art. 101 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)".

1. Il comma 3 dell'[articolo 19](#) della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)" è così sostituito:
omissis (57)

2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si fa fronte con le risorse, afferenti il bilancio del Consiglio regionale, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 102 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

1. Alla fine della tabella 1 di cui all'[allegato B](#) dell'articolo 44 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è aggiunta la seguente frase: *"Le unità di supporto di categoria C1 e B3 indicate nella tabella 1 dell'Allegato B possono essere sostituite con unità di personale di categoria non superiore a D3"*.

2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 quantificati in euro 25.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si fa fronte con le risorse, afferenti il bilancio del Consiglio regionale, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generale e di gestione" - Programma 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 103 - Disposizioni in materia di contributi ai gruppi consiliari.

1. La spesa per la dotazione di personale e la spesa per il funzionamento spettanti, ai sensi rispettivamente della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari", ai gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali e non utilizzate negli esercizi di riferimento sono riassegnate ai gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri eletti in liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della Regione ed in misura proporzionale ai rispettivi consiglieri aderenti.

2. In prima applicazione della presente legge la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.

CAPO XVIII - Disposizioni in materia di bonifica

Art. 104 - Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. Dopo il comma 2 dell'[articolo 39](#) della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" sono aggiunti i seguenti: omissis (58)

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Consorzi di bonifica interessati, quantificato per un ammontare complessivo di 20.000,00 euro.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 105 - Modifiche dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. I commi 2 e 3 dell'[articolo 37](#) della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e i commi 3 bis e 3 ter del medesimo articolo 37, come introdotti dal comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012", sono abrogati.

CAPO XIX - Ulteriori disposizioni diverse

Art. 106 - Modifiche della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista Il diritto della regione, alla modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e alla modifica della legge finanziaria regionale 2002”.

1. Al comma 1 dell'[articolo 1](#) della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 recante collegato alla legge finanziaria 2003, le parole: “*Giunta regionale è autorizzata a promuovere*” sono sostituite con le parole: “*Regione promuove*”.

2. L'[articolo 2](#) della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 recante collegato alla legge finanziaria 2003, è sostituito dal presente:
omissis (59)

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 107 - Disposizioni transitorie per il personale delle unità organizzative di supporto dei componenti della Giunta regionale.

1. La disciplina di cui al comma 2 dell'[articolo 31](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, trova applicazione anche per la sola legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La individuazione della figura di cui al comma 1 costituisce una facoltà nella disponibilità di ciascun componente della Giunta regionale e può avvenire esclusivamente nel rispetto del limite del tetto massimo di spesa conseguente alla applicazione del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, da assumersi con riferimento alla dotazione di ogni singola struttura ivi indicata.

Art. 108 - Interventi di formazione.

1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di iniziative per lo sviluppo del territorio della provincia di Rovigo mediante contributi per l'avvio e lo svolgimento di attività didattiche e formative di livello universitario idonee a promuovere l'occupazione e a favorire un migliore equilibrio tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso il Consorzio Università Rovigo (CUR).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi su presentazione di apposita domanda da parte del soggetto realizzatore delle attività didattiche e formative adeguatamente documentate e corredate della descrizione degli interventi programmati e da un piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione consuntiva sull'attività svolta e sulle spese sostenute.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00, si fa fronte per l'esercizio 2017 con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 04 “Istruzione universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 109 - Celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale. Sostegno interventi e attività.

1. La Giunta regionale è autorizzata, al fine di continuare a sostenere la programmazione territoriale per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra, a istituire un fondo per il finanziamento di interventi e attività promosse da istituzioni pubbliche o private e/o associazioni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato, prioritariamente, a interventi per la valorizzazione dei beni e promozione della conoscenza delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, attraverso ricerche, attività editoriali, espositive e performative, manifestazioni, convegni, eventi culturali e progetti educativi e formativi, rivolti al mondo della scuola, nonché per progetti di studio e ricerca che favoriscano in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici, sia alla realizzazione di interventi mirati al recupero strutturale o infrastrutturale di beni storici, architettonici e culturali della Grande Guerra.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione dei criteri e modalità di sostegno per la realizzazione delle iniziative e attività di cui al comma 2.

4. Alla dotazione finanziaria del fondo, pari ad euro 200.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte per euro 100.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 100.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 110 - Modifiche dell'articolo 23 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

1. Dopo il comma 2 dell'[articolo 23](#), della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 sono aggiunti i seguenti:
omissis (60)

Art. 111 - Disposizioni in materia di impianti energetici.

1. Al fine di contemperare il ricorso all'uso di fonti energetiche rinnovabili con le esigenze di tutela della salute umana, di protezione dell'ambiente e di tutela del paesaggio, di contenimento del consumo di suolo, di preservazione delle risorse naturalistiche, relativamente agli impianti energetici a biomassa, agli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Tutti i manufatti che costituiscono gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse quali digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia, impianti di combustione o gassificazione della biomassa per la cogenerazione di energia elettrica e calore, devono essere collocati ad una distanza pari a:

a) per gli impianti sopra i 1.000 kW elettrici di potenza:

1) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 150 metri;

2) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 300 metri;

b) per gli impianti sopra i 3.000 kW elettrici di potenza:

1) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 300 metri;

2) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 500 metri.

3. I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 1 possono essere autorizzati qualora conformi alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica, come individuata e disciplinata nei piani urbanistici approvati o adottati e in regime di salvaguardia ai sensi dell'[articolo 29](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Qualora la realizzazione di tali manufatti ed installazioni sia condizionata all’esecuzione di interventi di mitigazione, compensazione e di riequilibrio ecologico e ambientale, l’esercizio degli impianti è subordinato al completamento degli interventi predetti, ovvero alla presenza di adeguate garanzie finanziarie per la loro realizzazione.

4. In assenza di piani urbanistici con individuazione e disciplina degli elementi della rete ecologica, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla rete ecologica individuata e normata nei piani gerarchicamente sovraordinati.

5. I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 1 possono essere autorizzati qualora conformi alle prescrizioni contenute negli elaborati di valutazione ambientale strategica e pareri connessi relativi al piano energetico regionale, al piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera e, ove presenti, ai piani energetici comunali.

6. La Giunta regionale, al fine di predisporre le linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, avvia attività di studio per definire le ulteriori misure atte a garantire il rispetto delle esigenze pubbliche di tutela, prevenzione e preservazione di cui al comma 1.

7. Sino all’entrata in vigore delle linee guida regionali di cui al comma 6, gli impianti energetici di cui al comma 1, e loro ampliamenti, possono essere autorizzati in zona agricola esclusivamente qualora richiesti dall’imprenditore agricolo a titolo principale.

8. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare provvedimenti esplicativi e di indirizzo in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli impianti di cui al comma 1 a servizio di opere pubbliche o di pubblica utilità e agli ampliamenti di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 112 - Modifica della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e disposizioni relative all’attività di onicotecnico.

1. Il comma 2 bis dell’[articolo 2](#) della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” è abrogato.

2. È istituito il corso di formazione denominato “Corso di formazione relativo all’attività di onicotecnico” secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta

regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”, con il superamento del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.

4. L’attività di onicotecnico di cui al comma 2 consiste nell’applicazione, ricostruzione e decorazione di unghie artificiali, anche mediante la preparazione dell’unghia e non consente l’effettuazione di interventi curativi sulla superficie corporea, né il trattamento o l’alterazione dell’unghia naturale o forme di trattamento invasivo che incidano sulla pelle.

5. I locali in cui è svolta l’attività di onicotecnico devono rispettare i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa statale, regionale e comunale.

6. A fini esclusivamente conoscitivi, la Giunta regionale provvede a tenere e pubblicare in una apposita sezione del proprio sito web istituzionale un elenco regionale ricognitivo degli esercenti l’attività di onicotecnico.

7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2017, si provvede con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 02 “Formazione professionale” - Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO XX - Disposizioni finali

Art. 113 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATO A (previsto dall’articolo 1)

Funzioni da riallocare in capo alla Regione

POLITICHE SOCIALI	NORME DI RIFERIMENTO
Promozione, coordinamento, incentivazione degli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ivi compresi i servizi per l’integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale	art. 131, comma 1, LR 11/2001
Servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore.	art. 138, comma 2, lettera c), LR 11/2001

CACCIA	NORME DI RIFERIMENTO
Esercizio di funzioni amministrative ex Legge 157/1992	Art. 2, commi 2 e 3, LR 50/1993
Nomina della Commissione faunistico-venatoria provinciale	Art. 3 comma 3, LR 50/1993
Gestione degli impianti di cattura di uccelli a scopo di richiamo	Art. 4, comma 5, LR 50/1993
Istituzione dei Centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà	Art. 5, commi 2, 3 e 4, LR 50/1993
Autorizzazione all'attività di tassidermia e imbalsamazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione	Art. 7, LR 50/1993
Predisposizione piani faunistico-venatori provinciali	Art. 9, comma 1, LR 50/1993
Ripartizione del territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini	Art. 9, comma 3, LR 50/1993
Istituzione e tabellazione degli istituti di protezione faunistica (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale)	Art. 10, 11, 12, 13, LR 50/1993
Istituzione delle zone di ripopolamento	Art. 11, LR 50/1993
Destinazione ad altro uso delle zone non vincolate per l'opposizione manifesta dei proprietari dei fondi	Art. 10 e 11, LR 50/1993
Istituzione dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica	Art. 13 LR 50/1993
Rilascio del tesserino venatorio regionale	Art. 14 LR 50/1993
Nomina Commissioni provinciali per l'abilitazione venatoria	Art. 15 LR 50/1993
Pubblicazione e divulgazione di calendari venatori approvazione dei calendari integrativi per la Zona faunistica delle Alpi Approvazione dei piani di prelievo, periodi e modalità di esercizio della caccia agli ungulati	Art. 16 LR 50/1993
Controllo della fauna selvatica, autorizzazione dei Piani di controllo delle specie di fauna selvatica, autorizzazione di piani di abbattimento	Art. 17 comma 2 LR 50/1993
Istituzione Zone per l'allevamento, l'addestramento Cani e lo svolgimento di gare dei cani da caccia	Art. 18 LR 50/1993
Ricezione delle scelte dell'opzione di caccia in via esclusiva	Art. 19 LR 50/1993
Autorizzazione per la caccia da appostamento fisso	Art. 20 LR 50/1993
Autorizzazione appostamenti caccia ungulati e colombacci	Art. 20 bis LR n. 50/1993
Istituzione degli ambiti territoriali di caccia	Art. 21 LR 50/1993
Iscrizione all'ATC Ambito Territoriale di Caccia	Art. 22 LR n. 50/1993
Funzioni tecnico amministrative inerenti l'attività venatoria in Zona Alpi e approvazione specifico regolamento	Art. 23 LR n. 50/1993
Istituzione dei Comprensori alpini	Art 24 LR 50/1993
Individuazione degli appostamenti di caccia nel territorio lagunare e vallivo	Art. 25 LR 50/1993

Erogazione contributi a proprietari e conduttori ai fini della gestione programmata della caccia e istruttoria e verifica delle notifiche dei fondi chiusi	Art. 27, comma 1, 2 e 4, LR 50/1993
Erogazione di contributi per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica	Art. 28 LR 50/1993
Concessioni per l'istituzione di istituti privatistici (Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico venatorie, Centri private di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) e rilascio dei registri vidimati	Art. 29, 30, 31, all. B, LR 50/1993
Rilascio autorizzazioni per l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale-ornamentale	Art. 32 comma 2, 3 e 6, LR 50/1993
Vigilanza venatoria	Art. 34, comma 1, LR n. 50/1993
Sospensione del tesserino regionale	Art. 35, comma 2, LR n. 50/1993
Applicazione delle sanzioni amministrative	Art. 35, comma 3, LR n. 50/1993
Rapporto sull'attività di vigilanza	Art. 36, comma 1, LR n. 50/1993
Norma finanziaria	Art. 39, comma 1, lettera a), LR n. 50/1993
Autorizzazione allevamenti ornitici a fini espositivi ornamentali e amatoriali	Art. 1 comma 1 e art. 4 LR 15/1997
Istituzione e tenuta registro falconieri residenti nel territorio provinciale	Art. 2, LR n. 2/2000
Ricevimento comunicazioni area di esercizio e volo falchi	Art. 3, comma 2 LR n. 2/2000
Autorizzazione addestramento falchi	Art. 3, comma 3 LR n. 2/2000
Autorizzazione attività tassidermia	Art. 2, co. 1 Reg. Reg. n. 1/2000
Autorizzazioni in deroga di preparazioni tassidermiche	Art. 5, co. 1 e 2 Reg. Reg. n. 1/2000
Vidimazione e rilascio registri, ricevimento richieste e rilascio contrassegni identificativi	Art. 6, commi 1, 2 e 3 Reg.to Reg. n. 1/2000
Attuazione Piano Regionale Triennale controllo ed eradicazione nutria	Art. 2, commi 2 e 3 LR n. 15/2016
Autorizzazione a soggetti formati per attività controllo	Art. 4, comma 2 LR n. 15/2016
Monitoraggio presenza, controlli a campione su stato salute popolazioni e rendicontazione azioni di contenimento nutrie	Art. 5, LR 15/2016
Realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di squilibri faunistici	Art. 70, LR 18/2016

PESCA	NORME DI RIFERIMENTO
Funzioni in materia di pesca e acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico	Art. 3, c.4, LR 19/1998
Commissione tecnica provinciale con funzioni consultive	Art. 3 c.5 LR 19/98
Regolamentazione della coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico	Art. 4, c.1, LR 19/1998

Predisposizione della Carta ittica provinciale, articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee	Art. 5, c. 1, LR 19/1998
Istituzione di zone di divieto di pesca ai fini di salvaguardia ed incremento del patrimonio acquatico	Art.5, c. 5, LR 19/98
Istituzione delle zone no kill, zone trofeo o zone a riposo biologico	Art. 5 bis, c. 1, LR 19/1998
Modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo	Art. 5 bis, c.3, LR 19/1998
Iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo	Art. 5 bis, c.4, LR 19/1998
Censimento delle acque per la stesura della Carta ittica (incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni)	Art. 6, LR 19/1998
Adozione di un regolamento per l'esercizio della pesca	Art. 7, c.1, LR 19/1998
Autorizzazione di deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti	Art. 7, c.2, LR 19/1998
Approvazione dei piani di miglioramento della pesca, con temporaneo divieto, ove necessario, di pescare una o più specie ittiche, e comunque con l'adozione di tutti i mezzi idonei alla tutela ed all'arricchimento della fauna ittica	Art. 8, c.1, LR 19/1998
Definizione di uno o più ambiti idrografici omogenei nelle zone salmonicole	Art. 8 bis, LR 19/1998
Rilascio della licenza di pesca	Art. 9, c.1, LR 19/1998
Rilascio del tesserino regionale necessario per pescare nelle acque classificate salmonicole	Art. 9, c.4, LR 19/1998
Rilascio di autorizzazione ai pescatori muniti di tesserino di associazione alla concessione, al fine dell'esonero del tesserino regionale	Art. 9, c.5, LR 19/1998
Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico	Art. 11 bis, c.1, LR 19/1998
Rilascio del parere di congruità sugli elaborati progettuali predisposti dai concessionari di opere idroelettriche e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche	Art. 11 ter, c.1, LR 19/1998
Rilascio autorizzazione per l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica	Art. 12, c. 6, LR 19/1998
Modifica in modo restrittivo delle lunghezze minime dei pesci	Art. 13, c.2, LR 19/1998

Adozione di provvedimenti di modificazione delle misure di cattura dei pesci, anche in periodi e in luoghi limitati	Art. 13, c.5, LR 19/1998
Integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate dalla legge regionale, purché autoctone	Art. 14, c.3, LR 19/1998
Imposizione del divieto o di limitazioni all'esercizio della pesca per periodi e località determinati	Art. 16, c.1, LR 19/1998
Ricezione dell'avviso obbligatorio da parte di chi ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua	Art. 16, c. 3, LR 19/1998
Effettuazione delle operazioni di recupero ittico a seguito di asciutte complete o incomplete	Art. 16, c. 3 bis, LR 19/1998
Valutazione dell'eventuale danno arrecato al patrimonio ittico, che comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento	Art. 16, c.4, LR 19/1998
Adozione di eventuali provvedimenti di espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi	Art. 17, c.1, LR 19/1998
Riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca	Art. 17, c.2, LR 19/1998
Pubblicazione degli elenchi aggiornati relativi ai diritti esclusivi di pesca	Art. 17, comma 3, LR 19/1998
Richiesta ai titolari di un piano di programmazione produttiva delle zone interessate, ai fini del mantenimento dei diritti esclusivi di pesca	Art. 17, comma 4, LR 19/1998
Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico	Art. 11 bis, c.1, LR 19/1998
Rilascio del parere di congruità sugli elaborati progettuali predisposti dai concessionari di opere idroelettriche e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche	Art. 11 ter, c.1, LR 19/1998
Rilascio autorizzazione per l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica	Art. 12, c. 6, LR 19/1998
Possibile modifica in modo restrittivo delle lunghezze minime dei pesci	Art. 13, c.2, LR 19/1998
Riduzione della misura minima per la cattura della trota fario	Art. 13, c.2 bis, LR 19/1998
Adozione di provvedimenti di modificazione delle misure di cattura dei pesci, anche in periodi e in luoghi limitati	Art. 13, c.5, LR 19/1998
Integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate dalla legge regionale, purché autoctone	Art. 14, c.3, LR 19/1998
Guardie giurate ittiche volontarie	Art. 15, c.1 bis, LR 19/1998
Ripopolamenti	Art. 15, c.2, LR 19/1998
Imposizione del divieto o di limitazioni all'esercizio della pesca per periodi e località determinati	Art. 16, c.1, LR 19/1998
Avviso obbligatorio da parte di chi ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua	Art. 16, c. 3, LR 19/1998
Effettuazione delle operazioni di recupero ittico a seguito di asciutte complete o incomplete	Art. 16, c. 3 bis, LR 19/1998
Valutazione dell'eventuale danno arrecato al patrimonio ittico	Art. 16, c.4, LR 19/1998
Adozione dei provvedimenti di espropriazione dei diritti esclusivi di pesca (fatti salvi quelli già del demanio statale)	Art. 17, c.1, LR 19/1998
Riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca	Art. 17, c.2, LR 19/1998
Imposizione del divieto di pesca in acque di bonifica e recupero del materiale ittico esistente	Art. 18, commi 3 e 5, LR 19/1998

Attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura	Art. 21, c.1, LR 19/1998
Rilascio delle concessioni a scopo di acquacoltura	Art. 22, c.1, LR 19/1998
Autorizzazione per il contenimento di particolari specie acquatiche	Art. 25, c.3, LR 19/1998
Rilascio della licenza per apprendisti e collaboratori di pescatori di professione	Art. 27, c.1, LR 19/1998
Pesca subacquea	Art. 28, c.2, LR 19/98
Autorizzazione alla gestione degli impianti di pesca sportiva all'interno di proprietà private	Art. 29, c.2, LR 19/1998
Autorizzazione all'esercizio delle attività di pesca sportiva e dilettantistica all'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura	Art. 29, c.3, LR 19/1998
Rilascio delle concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni, società di pescatori sportivi e alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)	Art. 30, c.1, LR 19/1998
Approvazione dello statuto delle associazioni concessionarie	Art. 30, c.4, LR 19/1998
Rilascio autorizzazioni per le gare a carattere agonistico e per le manifestazioni di pesca sportiva	Art. 31, c.1, LR 19/1998
Adozione dei regolamenti per le manifestazioni di pesca	Art. 31, comma 2, LR 19/1998
Sospensione manifestazioni di pesca sportiva	Art. 31, c. 3, LR 19/1998
Censimento dei campi gara fissi	Art. 31, c. 4 bis, LR 19/1998
Vigilanza ittica	Art. 15, comma 1, LR n. 19/1998
Revoca della licenza di pesca	Art. 33, comma 7, LR n. 19/1998
Sospensione dell'esercizio della pesca	Art. 33, comma 8 bis, LR n. 19/1998
Utilizzo somme introitate	Art. 33, comma 10, LR n. 19/1998
Disposizioni finanziarie	Art. 35, commi 1, 2 e 3 LR n. 19/1998

AGRITURISMO	NORME DI RIFERIMENTO
Partecipazione alle funzioni amministrative in materia agrituristiche	art. 1, comma 3, LR 28/2012
Requisiti per l'attività di pescaturismo	art. 12, comma 3, LR 28/2012
Sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività turistiche connesse al settore primario in ambito locale	art. 14, comma 1, lettera a, LR 28/2012
Coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione locale del turismo	art. 14, comma 1, lettera b, LR 28/2012
Verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e di connessione per quelle itturistiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano ittistico aziendale	art. 14, comma 1, lettera c, LR 28/2012
Ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto	art. 14, comma 1, lettera d, LR 28/2012

di accesso ai documenti amministrativi” per l’esercizio dell’attività di pescaturismo;	
Classificazione delle aziende che svolgono attività turistiche connesse al settore primario	art. 14, comma 1, lettera e, LR 28/2012
Attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;	art. 14, comma 1, lettera f, LR 28/2012
Adozione del provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività	art. 14, comma 1, lettera h, LR 28/2012
Rilascio dell’autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie	art. 14, comma 1, lettera h bis, LR 28/2012
Verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e relativi limiti di esercizio	art. 23, LR 28/2012
Ricezione della segnalazione certificata di inizio attività	Art. 24, comma 1, LR 28/2012
Adozione delle norme sul procedimento amministrativo concernenti le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l’esercizio delle attività	Art. 24, comma 2, LR 28/2012
Ricezione della comunicazione relativa agli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche	Art. 25, comma 1, lettera d, LR 28/2012
Attività di controllo	Art. 26 LR 28/2012
Irrogazione e introito sanzioni	Art. 28 LR 28/2012

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO	NORME DI RIFERIMENTO
Interventi di incentivazione concernenti le aree e infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane	art. 22 LR 11/2001
Raccolta ed elaborazione dati relativi all’erogato degli impianti di distribuzione di carburanti	art. 5, c. 1, lett. b), LR 23/2003
Monitoraggio della rete distributiva carburanti	art. 5, c. 2, LR 23/2003
ENERGIA	NORME DI RIFERIMENTO
Concessione di contributi per l’uso delle fonti rinnovabili	art. 44, comma 1, LR 11/2001
Rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV	art. 89, comma 7, LR 11/2001
Rilascio dell’autorizzazione alla costruzione di gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di più comuni	art. 44, comma 2 bis, LR 11/2001
DIFESA DEL SUOLO	NORME DI RIFERIMENTO

Programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della provincia	Art. 85, comma 1, lettere a), b), c) d), ed e), LR 11/2001
Programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della LR 17/1999	art. 85, comma 1, lettere b), LR 11/2001
Realizzazione di pronti interventi	Art. 85, comma 1, lettere c), LR 11/2001
Realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali	Art. 85, comma 1, lettere d), LR 11/2001
Concessioni di sponde e di spiagge lacuale, di superficie e di pertinenze dei laghi	Art. 85, comma 1, lettere e), LR 11/2001
Polizia idraulica relativa alle concessioni di sponde e spiagge lacuali	Art. 85, comma 1, lettere f), LR 11/2001
LAVORI PUBBLICI	
Interventi di finanziamento a favore degli enti pubblici e di aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale per l'eliminazione di barriere architettoniche	art. 23 L.R. 16/2007

TURISMO	NORME DI RIFERIMENTO
Sviluppo delle attività di promozione turistica dell'area di competenza nell'ambito del territorio regionale, in coerenza con la programmazione e le direttive della Regione e dal PTA	art. 20, co. 1, lettera a), LR 11/2013
Rilevazione e verifica dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici	art. 20, co. 1, lettera b), LR 11/2013
Sostegno di attività di interesse turistico favorendo l'integrazione fra le diverse località e fra più prodotti turistici e l'aggregazione tra enti pubblici e soggetti privati rappresentati collettivamente, al fine di creare organizzazioni di gestione della destinazione turistica	art. 20, co. 1, lettera c), LR 11/2013
Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali e comunicazioni di chiusura	art. 32 e 33, LR 11/2013
Ricevimento comunicazioni di locazioni turistiche	art. 27 bis LR 11/2013
Vigilanza e controllo, competenza in materia di reclami riguardo a strutture ricettive	art. 35 LR 11/2013
Concorso all'implementazione e all'aggiornamento del Sistema informativo regionale del turismo (SIRT)	art. 13, co. 2 lett. c) e co. 3, LR 11/2013
Indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi	artt. 3, c. 1, lettera h), e 83 LR 33/2002 Allegato T, LR 33/2002
Competenza in materia di reclami presentati dai clienti, delle agenzie di viaggio, dai soci delle associazioni e organismi	artt. 81 e 89, LR 33/2002

senza scopo di lucro e dai clienti delle guide turistiche, guide naturalistico-ambientali, accompagnatori turistici e animatori turistici	
Richiesta e rilascio dell'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio	art. 38 L.R. 11/2013 art. 65 e 66 LR 33/2002
Adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività delle agenzie di viaggio, chiusura esercizio e decadenza dall'autorizzazione	art. 39, 72, 73, LR 11/2013
Indizione e espletamento degli esami per direttore tecnico di agenzie	art. 77, LR 33/2002
Istituzione e tenuta di un elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo, e di un elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro che esercitano per i propri aderenti e associati attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni, nonché di un albo provinciale di direttori tecnici di agenzie	artt. 71, 74, 75, 76 e 78, LR 33/2002
Indizione ed espletamento degli esami per direttore tecnico di agenzie	art. 77, 78 LR 33/2002
Vigilanza su agenzie di viaggio e associazioni senza scopo di lucro e sanzioni	art. 79 e 80, LR 33/2002
Violazioni e sanzioni amministrative in materia di strutture ricettive e sedi congressuali, agenzie viaggio	art. 49 L.R. 11/2013
Commissioni arbitrali e conciliative per le agenzie di viaggio	art. 70 L.R. 33/2002

ECOMONIA E SVILUPPO MONTANO	NORME DI RIFERIMENTO
Rilascio del titolo per la raccolta di funghi	art. 2 c. 1 lett. b), LR 23/96
Organizzazione corsi didattici	art. 7, LR 23/96
Individuazione dell'elenco delle strade silvo pastorali da assoggettare alla disciplina per la circolazione	art. 3 comma 1, LR 14/92
Apposizione del segnale di divieto di circolazione nelle strade silvopastorali	art. 4 comma 4, LR 14/92
Redazione del Piano della viabilità silvo pastorale	art. 6 comma 1, LR 14/92
Introito delle sanzioni	art. 7 comma 3 lett. b), LR 14/92
Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico	art. 14, comma 2, 19/1992

MERCATO DEL LAVORO	NORME DI RIFERIMENTO
Programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro;	Art. 3, comma 1, LR n. 3/2009
Funzioni relative ai servizi per l'impiego;	Art. 3, comma 2, lettere a), LR 3/2009
Funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.	Art. 3, comma 2, lettere b), LR 3/2009
Funzioni relative all'attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all'occupazione e di	Art. 3, comma 2, lettera c), LR 3/2009

ricollocazione;	
Funzioni relative alla gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato;	Art. 3, comma 2, lettera d), LR 3/2009
Funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa;	Art. 3, comma 2, lettera e), LR 3/2009
Funzioni di gestione dell'elenco relativo al personale del pubblico impiego in disponibilità, di cui all'art. 34, comma 3, del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"	Art. 3, comma 2, lettera h), LR 3/2009
Analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale;	Art. 3, comma 2, lettera i), LR 3/2009
Approvazione dei programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale	Art. 3, comma 3, LR 3/2009
Attività di accoglienza e orientamento al lavoro	art. 21, comma 1, lettere a, LR 3/2009
Attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro	art. 21, comma 1, lettere b, LR 3/2009
Informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo	art. 21, comma 1, lettere c, LR 3/2009
Erogazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori stranieri	art. 21, comma 1, lettere d, LR 3/2009
Rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati	art. 21, comma 1, lettere e, LR 3/2009
Intermediazione fra domanda e offerta di lavoro	art. 21, comma 1, lettere f, LR 3/2009
Funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e regionale	art. 21, comma 1, lettere g, LR 3/2009
Assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo	art. 21, comma 1, lettere h, LR 3/2009
Accertamento dello stato di disoccupazione e relativa certificazione	art. 21, comma 2, lettera a) LR 3/2009
Ricevimento e gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro	art. 21, comma 2, lettera b) LR 3/2009
Collocamento mirato dei lavoratori disabili	art. 21, comma 2, lettera c) LR 3/2009
Avviamenti a selezione di cui art. 16 L 56/87	art. 21, comma 2, lettera d) LR 3/2009
Modifica articolazione territoriale dei centri per l'impiego	art. 21, comma 3, Lr n. 3/2009,
Informazione orientativa ed all'integrazione dei servizi e le azioni in rete	art. 22, comma 4, Lr n. 3/2009,
Organizzazione di attività di orientamento al lavoro	art. 22, comma 5, Lr n. 3/2009
Funzioni del collocamento mirato	art. 34, comma 2, Lr n. 3/2009,
Promozione inserimento lavorativo disabili	art. 1, comma 1, Lr n. 16/2001
Istituzione servizio di inserimento lavorativo dei disabili	art. 6, comma 1, Lr n. 16/2001
Gestione fondo regionale per l'occupazione dei disabili e fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili	art. 2, comma 4, lett. e), Lr n. 16/2001
Programmazione interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili	art. 5, LR 16/2001
Utilizzo risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili	art. 9 LR n. 16/2001

-
- (1) Testo riportato dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39.
 - (2) Testo riportato al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39.
 - (3) Testo riportato dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45.
 - (4) Testo riportato al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2.
 - (5) Testo riportato dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 35.
 - (6) Testo riportato dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37.
 - (7) Testo riportato dopo il secondo periodo del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7.
 - (8) Testo riportato dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7.
 - (9) Testo riportato dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
 - (10) Testo riportato all'art. 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55.
 - (11) Testo riportato al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.
 - (12) Testo riportato dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.
 - (13) Testo riportato dopo l'art. 25 legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.
 - (14) Testo riportato alla lettera c) comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23.
 - (15) Testo riportato dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.
 - (16) Testo riportato dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23.
 - (17) Testo inserito dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22.
 - (18) Testo riportato dopo il comma 8 dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
 - (19) Testo riportato dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23.
 - (20) Testo riportato al comma 5 dell'art. 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
 - (21) Testo riportato all'art. 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18.
 - (22) Testo riportato all'art. 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18.

-
- (23) Testo riportato dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29.
- (24) Testo riportato all'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29.
- (25) Con riferimento al numero unico di emergenza europeo NUE 112 vedi la legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 "Nuove norme in materia di soccorso alpino", articoli 2, commi 1 e 2, 4 e 6. In merito, vedi anche il secondo periodo del comma 1bis, dell'articolo 16 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".
- (26) Con riferimento ai contributi alle associazioni di volontariato vedi la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile", articolo 14 e la legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", articoli 12 e 13.
- (27) Testo riportato dopo l'art. 11 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- (28) Testo riportato al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- (29) Testo riportato al comma 4 bis dell'art. 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- (30) Testo riportato dopo il comma 4 bis dell'art. 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- (31) Testo riportato dopo il comma 5 quater dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- (32) Testo riportato dopo il comma 1 dell'art. 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- (33) Testo riportato dopo il comma 2 dell'art. 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- (34) Testo riportato dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4.
- (35) Testo riportato dopo l'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55.
- (36) Testo riportato al comma 1 bis dell'art. 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- (37) Testo inserito dopo il comma 1 bis dell'art. 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- (38) Testo riportato al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- (39) Testo riportato al comma 9 dell'art. 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- (40) Testo riportato dopo il comma 9 dell'art. 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- (41) Testo riportato dopo l'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38.
- (42) Testo riportato all'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12.
- (43) Testo riportato al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12.
- (44) Testo riportato dopo il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12.
- (45) Testo riportato dopo l'art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12.
- (46) Testo riportato al comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13.

-
- (47) Testo riportato dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.
- (48) Testo riportato all'art. 20 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7.
- (49) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 26 maggio 2017, n. 13 che ha inserito dopo le parole "Cavallino Treporti" la parola "Venezia,".
- (50) Testo riportato dopo il comma 2 dell'art. 5bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
- (51) Testo riportato al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6
- (52) Testo riportato dopo l'art. 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
- (53) Testo riportato dopo il comma 1 bis dell'art. 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
- (54) Testo riportato all'art. 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
- (55) Testo riportato all'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15
- (56) Testo riportato al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18
- (57) Testo riportato al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18
- (58) Testo riportato dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
- (59) Testo riportato all'art. 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9
- (60) Testo riportato dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4